

SINTESI SBLOCCA CANTIERI – PARTE SISMA – CAPO III

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Articolo 21

(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

L'articolo 21, modificato al Senato, prevede per gli anni 2019 e 2020 un contributo straordinario annuale di 10 milioni, a favore del Comune dell'Aquila, e un contributo per il 2019 di 500.000 euro, a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

Durante l'esame al Senato, è stato inoltre previsto che la comunicazione dell'ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009 venga effettuata entro il 31 dicembre 2019.

Articolo 22

(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

L'articolo 22, modificato al Senato, interviene prevedendo ulteriori misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia, al fine di prorogare le esenzioni dalle imposte di registro e di bollo (31/12/2019), consentire le assunzioni di personale da parte dei comuni colpiti, riconoscere al Commissario straordinario e agli esperti le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli anni 2019 e 2020, e, per quanto riguarda il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, prevedere misure in materia di personale.

Articolo 22-bis

(Estensione dei benefici Zona Franca Urbana ai professionisti)

L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, estende ai professionisti i benefici della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

Articolo 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

L'articolo 23, modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del D.L. 189/2016, adottate in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Tali modifiche riguardano: l'affidamento di servizi tecnici "sottosoglia"; l'attribuzione ai comuni delle istruttorie relative agli edifici con danni lievi (B e C) o gravissimi (E-L4); gli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata; nonché disposizioni di coordinamento (comma 1, lettere a, b) e c)).

La lettera b-bis) introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione.

Sono altresì previste modifiche alla disciplina dell'«elenco speciale» dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché a quella degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti in questione (comma 1, lettere e) ed e-bis)).

Viene inoltre disposto il differimento, al 15 ottobre 2019, del termine per l'effettuazione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito agli eventi sismici di cui trattasi (commi 1, lettera e-ter).

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici in questione, l'utilizzo del 50% della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, in deroga alla normativa vigente. Tale deroga è concessa al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

Articolo 23-bis

(Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'isola di Ischia)

L'**articolo 23-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il **regolare svolgimento dell'a.s. 2019/2020** nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

A tal fine, **novella l'art. 18-bis** del **D.L. 189/2016** (L. 229/2016), estendendo anche all'a.s. 2019/2020 le disposizioni da esso previste per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, e già applicabili, in base all'art. 9, co. 2-quater, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), anche a determinati comuni dell'isola di Ischia.

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'effettiva necessità del co. 1, lett. b), dell'articolo in commento, nella parte in cui novella l'art. 18-bis, co. 1, del D.L. 189/2016 introducendovi esplicitamente il riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia.

In particolare, si consente ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria e Campania, i cui edifici, siti nelle **aree di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016** (L. 229/2016) e nei **comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia**, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, ovvero le cui istituzioni scolastiche siano ospitate in strutture temporanee di emergenza o ospitano alunni sfollati, la facoltà di:

- **derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe** previsto dal D.P.R. 81/2009, nei limiti delle risorse disponibili;

- istituire, previa verifica delle necessità aggiuntive, **ulteriori posti di personale docente**, da attivare **sino al 30 giugno 2020** (termine dell'attività didattica dell'a.s. 2019/2020), nonché di **personale ATA**.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 15-octies del D.L. 91/2017 (L. 123/2017), ha disposto, con intervento di interpretazione autentica, che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici;

- **assegnare** alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, **modificare le assegnazioni** effettuate, **in deroga** alle procedure e ai termini previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, si eleva l'autorizzazione di spesa per il **2019** (da € 4,5 mln) a **€ 6 mln** e si autorizza la spesa di **€ 2,25 mln** per il **2020**.

Alla **copertura** del relativo onere, pari a € 1,5 mln per il 2019 ed € 2,25 mln per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Articolo 24

(Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

L'**articolo 24** opera un duplice intervento sulla disciplina derogatoria (prevista dall'art. 28 del D.L. 189/2016) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato dagli eventi sismici iniziati, in Italia centrale, il 24 agosto 2016.

Un primo intervento è volto a precisare i criteri in base ai quali sono considerate o meno pericolose le macerie in cui si registra la presenza di amianto (lettera a)).

Un secondo intervento è invece finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina di utilizzo dei materiali da scavo.

Articolo 25

(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

L'**articolo 25, modificato dal Senato**, precisa l'**ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali**, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le **attività economiche** aventi sede nei **comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016**, limitando inoltre l'operatività di **dette esenzioni** sino al **31 dicembre 2020**. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare **criteri e modalità per il rimborso** ai comuni del conseguente **minor gettito**.

Articolo 26

(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

L'**articolo 26, modificato durante l'esame al Senato**, al comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell'emanazione dei provvedimenti adottati in conseguenza di eventi calamitosi e finalizzati al ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di localizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Il **comma 2-bis, introdotto dal Senato**, disciplina la procedura per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole, confermando l'applicazione delle norme vigenti dettate dall'art. 1, commi 422-428-ter, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Articolo 26-bis

(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

L'**articolo 26-bis, introdotto al Senato**, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Articolo 27

(Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

L'**articolo 27** integra di **15 unità**, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di **personale militare** di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ([legge n. 205 del 2017](#)) da destinare al **presidio della zona rossa** dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Articolo 28

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»)

L'**articolo 28, modificato al Senato**, interviene per consentire l'**attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato "IT-alert")** finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti. Il comma 5 introduce inoltre disposizioni concernenti la definizione di "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972).

Articolo 28-bis

(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 28-bis, introdotto con una modifica del Senato**, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001

Articolo 29

(Norma di copertura)

L'**articolo 29, modificato dal Senato**, reca, al **comma 1**, la **copertura finanziaria** degli oneri recati dagli articoli 8, 20 e 25 del provvedimento, quantificati pari a 55 milioni per l'anno 2019, 84,928 milioni per l'anno 2020, 89,990 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il **comma 1-bis, introdotto al Senato**, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4-sexies (riguardante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Articolo 30

(Entrata in vigore)

L'**articolo 30** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.